

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro di Bergamo, Dott.ssa GIUSEPPINA FINAZZI ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1524/00 R.G., promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 16.11.2000. Oggetto: differenze retributive

da

xxxx., elett. domic. in Bergamo presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Boiocchi, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso; Ricorrente

contro

Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. domic. presso la filiale delle Poste di Bergamo via Locatelli n.11, rappresentata e difesa dall'avv. Loreto Severino, come da procura generale alle liti per atto del notaio Ambrosone di Roma N. 26120 Rep.; Resistente

Causa chiusa a sentenza il 18.04.2002.

CONCLUSIONI

Ricorrente: accertare il diritto del ricorrente alla corresponsione del pagamento relativo alle 35 ore prestate nel periodo luglio 1999 - aprile 2000, dedotte le 21 ore già percepite, per i motivi sopra indicati. Condannare, per l'effetto, la società convenuta al pagamento delle 14 ore residue, con maggiorazione per il lavoro straordinario, per i motivi dedotti in giudizio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Resistente: respingere il ricorso, siccome infondato in fatto e diritto.

Spese di lite integralmente rfuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il giorno 16-11-2000, xxxxxxxx. esponeva al Tribunale di Bergamo -in funzione di giudice del lavoro-:

di essere dipendente della società Poste Italiane s.p.a. e di operare presso l'agenzia di Misano Gera D'Adda, unitamente ad altri due dipendenti, dei quali uno addetto esclusivamente alle mansioni di portalelettere;

che da tempo si trovava ad affrontare la situazione di grave disagio lavorativo che si verificava quando il collega era assente per ferie, malattia o per distacchi ad altro ufficio, ovvero in coincidenza con la scadenza di determinati adempimenti;

che tale situazione lo aveva costretto alla prestazione di ore di lavoro straordinario;

che specificamente, dal mese di luglio 99 al mese di aprile 2000, aveva fornito 35 ore, così come dettagliatamente esposto nel prospetto allegato al ricorso, per le ragioni ivi indicate;

che l'azienda convenuta aveva ritenuto di retribuirne soltanto 21, sostenendo che la prestazione delle ore residue non era stata autorizzata;

che tale ultima motivazione era del tutto infondata, considerato che egli aveva sempre preavvisato la direzione della necessità di lavorare oltre l'ordinario orario di

lavoro, mediante telegramma o per via telefonica, comunicando il numero di ore lavorate, immediatamente dopo la loro prestazione;

che pertanto aveva diritto al pagamento di 14 ore di lavoro straordinario;

tutto ciò esposto, chiedeva che il giudice adito condannasse la società Poste Italiane alla corresponsione della retribuzione relativa alla 35 ore di lavoro straordinario prestate nel periodo luglio 99 - aprile 2000, dedotte le 21 ore già percepite, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.

La società Poste Italiane s.p.a. si costituiva tempestivamente in giudizio e resisteva alla domanda. Dopo aver rilevato che i propri uffici non avevano organici predefiniti e che l'applicazione del personale agli uffici medesimi era effettuata in base ad una discrezionale valutazione del fabbisogno di manodopera, osservava che l'ufficio di Misano Cera D'Adda, cui era assegnato il ricorrente, era dotato di sistemi di lavoro informatizzati ed che l'organico era stato calibrato sulle effettive esigenze di detto ufficio.

Deduceva pertanto che non vi era alcuna ragione perché gli addetti allo stesso espletassero ore di lavoro straordinario, e deduceva pure di non aver mai autorizzato il ricorrente allo svolgimento delle stesse, segnalando che al contrario, l'I. era stato più volte avvisato del fatto che le ore di lavoro straordinario da lui prestate, in assenza di preventiva autorizzazione, non sarebbero state retribuite.

Negava pertanto il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario non retribuite, precisando che riguardo le altre, il pagamento era stato effettuato unicamente pro bono pacis, e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Assunto il libero interrogatorio del ricorrente, la causa era istruita con l'acquisizione di documenti e l'assunzione delle prove testimoniali articolate da entrambe le parti. All'esito, sulle note difensive depositate dalle parti, era discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo era data pubblica lettura all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto ai fatti, le emergenze processuali sono idonee e sufficienti a dimostrare che l'xxxxxxx, nel periodo compreso tra il luglio 99 e l'aprile 2000, prestò 35 ore di lavoro straordinario, per esigenze collegate all'ufficio. Precisato che la società convenuta pare contestare non tanto l'avvenuta prestazione di tali ore, quanto la legittimità della loro prestazione (sostenendo che il ricorrente avrebbe lavorato di sua iniziativa oltre l'ordinario

orario di lavoro, senza aver mai ottenuto la preventiva autorizzazione a ciò da parte dell'azienda; il teste xxxxxxxx, e cioè l'altro impiegato addetto all'ufficio di Misano Gera D'Adda presso cui opera il ricorrente, ha confermato la rispondenza al vero del prospetto, allegato al ricorso, delle ore prestate e delle ragioni ivi esposte, in corrispondenza di ogni ora. Per quanto la deposizione del teste debba essere valutata con il dovuto rigore, considerato che l'xxxxxxx, come eccepito dalla difesa delle Poste, ha proposto nei confronti dell'azienda convenuta causa di contenuto analogo all'odierna, sul punto le sue affermazioni devono ritenersi attendibili, sia perché, appunto, non contestate dalle Poste, sia perché riscontrate dai numerosi telegrammi allegati ai fascicoli di entrambe le parti, con i quali l'xxxxxxx, preventivamente o successivamente alla loro prestazione, ha comunicato alla direzione della società convenuta lo svolgimento delle ore in questione.

Quanto poi alle ragioni della prestazione del lavoro straordinario deve rilevarsi che, in base a quanto si ricava dal prospetto in parola, la maggior parte delle ore straordinarie lavorate dall'xxxxxxx deriva dalla mancanza in ufficio di un'unità, e soltanto 9,5 ore sono dovute a ragioni diverse; con l'ulteriore precisazione che poiché 5 di queste ultime devono ricollegarsi al "corso di formazione a Bergamo per nuove procedure contabili", in definitiva soltanto 4,5 ore sono dovute a cause diverse da quella dell'assenza in ufficio di uno degli altri due dipendenti.

Stando così le cose, è indubbio che il lavoro straordinario prestato dal ricorrente si ricolleghi a serie ed indifferibili urgenze dell'ufficio: basti la considerazione che secondo la tabella esibita dal teste xxxxxxxx ed acquisita all'udienza dell'11-10-01, l'organico ottimale per quanto riguarda gli impiegati addetti all'ufficio di Misano Gera D'Adda <escluso il portalettere> è pari a 1,44 unità, sicché è intuibile che, per quanto l'attuale organico, composto da 2 unità, sia ordinariamente in esubero (di 0,56 unità), allorché manchi in ufficio uno dei due impiegati, l'altro, da solo, non è comunque sufficiente a sbrigare tutti gli incumbenti del lavoro quotidiano dell'ufficio medesimo.

Da qui la necessità per l'impiegato rimasto solo di svolgere qualche ora di lavoro straordinario, che l'xxxxxxx ha sempre contenuto nel numero massimo di 2 ore giornaliere, e quindi nel limite della percentuale ottimale di cui si è appena detto; ore, tra l'altro, che il lavoratore, stando al suo prospetto, ha sempre svolto per far fronte alle sole attività che andavano chiuse nella giornata.

Va da sé che nulla ha a che vedere con la fattispecie descritta -ora, l'ipotesi (alla quale sembrano essersi riferite le Poste, ad esempio nella comunicazione spedita all'xxxxxxx in data 15-9-99, di provenienza dal direttore xxxxxx) in cui il dipendente presta ore di lavoro straordinario lamentando la cronica carenza di personale, per essere l'ufficio cui è assegnato il dipendente medesimo ordinariamente composto da un organico insufficiente (e quindi sul presupposto della necessità di un ampliamento di tale organico): nella specie è chiaro che si tratta di prestazioni straordinarie derivanti da eccezionali e effettive carenze di personale, dovute all'assenza temporanea dell'unità facente parte dell'ordinario organico dell'ufficio.

Per quanto attiene poi alle ragioni del lavoro straordinario non ricollegabili alla mancanza dell'altra unità, alcune coincidono con la necessità di svolgere attività, per loro natura eccezionali, esulanti cioè da quelle ordinariamente svolte dall'ufficio (è il caso del corso di formazione, ovvero della "creazione archivi libretti risparmio nuovo sistema PGO"); altre si ricollegano ad eventi imprevedibili e straordinari, quali il "malfunzionamento" del sistema

PGO, i "problemi" alla macchina PGO ovvero la posticipazione autorizzata della chiusura dell'ufficio di un'ora.

Si tratta pertanto, anche in tali casi, di ragioni certamente idonee, per il loro carattere di eccezionalità e di indilazionabilità, a giustificare la prestazione di lavoro straordinario.

Compiuto tale accertamento, non resta che affrontare la difesa nodale della società convenuta, riguardante la mancanza di autorizzazione della prestazione del descritto lavoro straordinario.

Deve rilevarsi da subito che, in tema, nessun argomento utile può trarsi dalla disposizione contrattuale richiamata dalla Poste.

L'art.12 del CCNL, disciplinando in via generale, "il lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno ed a cottimo", si limita a sancire, per quel che qui interessa, che "il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea", che "allo scopo di contenere le prestazioni straordinarie entro i limiti di stretta indispensabilità, si dovranno attivare possibili strumenti alternativi ...", nonché che "le prestazioni straordinarie dovranno essere inserite in specifici programmi ... da sottoporre a verifica periodica da parte dell'ente ..., al fine di valutarne l'effettiva entità e di adottare possibili interventi correttivi".

La disposizione, stante il suo inequivocabile tenore, e chiaramente diretta ad impedire abusi nel ricorso al lavoro straordinario, ad impedire cioè che l'azienda utilizzi sistematicamente tale strumento per coprire carenze di organico, evitando il ricorso a misure alternative ovvero all'assunzione di nuove unità; in quanto tale, è perciò rivolta principalmente all'azienda e poco rileva sotto il profilo della regolamentazione dei rapporti interni tra dipendente che ha fornito prestazioni straordinarie ed azienda medesima.

La stessa disposizione, in particolare, non contiene alcuna previsione di contenuto analogo a quella invocata dalla Poste, secondo cui le prestazioni eccedenti l'orario normale di lavoro devono essere espressamente richieste dall'azienda.

Il che, peraltro, non esclude che la regola, secondo i generali principi del diritto privato che attribuiscono al datore di lavoro i più ampi poteri di organizzazione e gestione dell'attività lavorativa dei dipendenti, sia quella che il lavoro straordinario debba essere (se non richiesto, quanto meno) autorizzato dall'azienda medesima.

La questione è che nella specie le emergenze processuali non hanno consentito di delineare in materia (almeno sino all'emissione della circolare dell'estate 2000, di cui si dirà sotto), una condotta chiara dell'azienda convenuta, diretta ad imporre al dipendente il preciso obbligo di richiedere preventivamente l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, pena la mancata di retribuzione dello stesso.

In primo luogo, secondo quanto emerge dal racconto del teste xxxxxxxxx, addetto all'ufficio del personale, la prassi vigente presso l'azienda convenuta prima dell'estate 2000, era nel senso che "le varie filiali mandavano la comunicazione posticipata dell'avvenuta prestazione di lavoro straordinario ed allora a fine mese, con il dirigente, e valutate le ragioni, si procedeva a pagare o meno le ore di straordinario"; "... poi venne fatta (verso la metà del 2000) una circolare in cui l'ufficio precisò a tutti i dipendenti che lo

straordinario doveva essere richiesto preventivamente ed autorizzato e non era una consuetudine".

E se il teste ha pure riferito, in ciò confortato dal teste xxxxxx, che in ogni caso il dirigente dell'ufficio interessato allo straordinario era tenuto a chiedere preventivamente, in via telefonica, l'autorizzazione allo straordinario, neppure può omettersi di considerare che, all'evidenza, tale autorizzazione non era indispensabile, posto che comunque, alla fine del mese, l'ufficio del personale esaminava le comunicazioni pervenute dai vari uffici e decideva se retribuire o meno le ore di lavoro straordinario prestate, vagliandone le ragioni (e pertanto a prescindere dall'avvenuta o meno concessione della autorizzazione telefonica).

In secondo luogo, deve pure rilevarsi che nei confronti dell'xxxxxxxxx la società convenuta ha tenuto un comportamento quanto meno equivoco: pur rendendosi conto dell'"anomalia" dell'ufficio di Misano Gera D'Adda, circa la prestazione di ore di lavoro straordinario in un numero complessivamente maggiore, rispetto a quelle esposte dagli altri uffici (dep.xxxxxx), ha ommesso seri interventi diretti ad impartire al dipendente precise regole o istruzioni in tema (condotta quest'ultima che, di contro, deve presumersi che le Poste abbiano tenuto, successivamente al periodo lavorativo oggetto di giudizio, con la circolare della metà del 2000, alla quale si è fatto riferimento sopra).

Sul punto è interessante osservare che le due comunicazioni che le Poste richiamano, per avvalorare la tesi della negata autorizzazione e della necessità della stessa (si tratta del telegramma di provenienza dal dott. xxxxxx del 15-9-99 e della lettera a firma del dott. Minicucci del 21-9-99 - cfr.docc.3 e 4 fasc.Poste), in realtà non fanno alcun riferimento alla regola in esame, motivando il mancato accoglimento delle richieste dell'xxxxxxx di pagamento delle ore di straordinario segnalate e della fornitura di prestazioni straordinarie, unicamente con l'inesistenza, in concreto, di esigenze dell'ufficio idonee a giustificare dette prestazioni, senza alcun riferimento alla necessità di preventiva autorizzazione ed alla sua mancanza nel caso di specie.

A ciò si aggiunga che anche dopo tali comunicazioni da parte della direzione, la società convenuta, come dalla stessa ammesso in sede di costituzione, ha provveduto comunque a pagare all'xxxxxx parte delle ore di straordinario esposte, senza peraltro fornire alcuna spiegazione in ordine i criteri seguiti per individuare le ore di lavoro ritenute meritevoli di retribuzione, con ciò ingenerando nel ricorrente, quanto meno, dubbi su come comportarsi per il futuro e sulla indispensabilità della *preventiva* autorizzazione (il dipendente semmai, stando alla condotta tenuta dall'azienda, per ottenere il pagamento del lavoro straordinario prestatato, avrebbe dovuto più che altro preoccuparsi dell'indifferibilità dello stesso per lo svolgimento di indalzionabili esigenze dell'ufficio).

Dello stato per così dire "confusionale" in cui versavano i dipendenti in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario, vi è traccia nella deposizione del teste xxxxx, laddove lo stesso pone sullo stesso piano la preventiva comunicazione scritta della necessità di prestazione di lavoro straordinario, magari accompagnata da una telefonata alla sede (telefonate non sempre andate a buon fine), e la successiva comunicazione scritta della sua effettuazione.

Infine, neppure è emerso che le Poste abbiano in qualche modo reagito (dopo l'intervento del dott. Cumbo e del dott. Minicucci, del settembre 99) alle comunicazioni di necessità di prestazione di lavoro straordinario che l'Illardo ha continuato ad inviare all'ufficio del

personale fino all'aprile 2000, preventivamente o successivamente, allo svolgimento dello stesso, finendo così per confermare implicitamente, la prassi aziendale allora vigente, di consentire l'invio, anche posteriore, di tali comunicazioni e poi vagliare a fine mese, le ore da pagare o meno.

In conclusione il quadro che emerge dalle risultanze istruttorie è nel senso dell'inesistenza presso l'azienda convenuta (almeno sino all'estate del 2000) di una precisa regola da seguire in caso di necessità di prestazione di lavoro straordinario e soprattutto dell'inesistenza di una precisa regola che imponesse al dipendente di ottenere dalla direzione dell'azienda esplicita e preventiva autorizzazione.

La situazione si è evidentemente chiarita con la circolare della metà del 2000, ma tale circolare è successiva al periodo in cui il ricorrente prestò le ore di lavoro straordinario in contesa.

Ne deriva che, poiché come si è accertato in premessa, la prestazione di queste ore è da ricollegarsi a cogenti ragioni organizzative dell'ufficio, non rinviabili al giorno successivo, le Poste vanno condannate al pagamento in favore del ricorrente delle 14 ore di lavoro straordinario da lui prestato e non retribuito.

Le somme, costituendo l'oggetto di un credito di lavoro, vanno maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto al saldo.

In argomento va infatti rilevato che l'art.22, comma 36, della 1.724/94, da riferirsi secondo la più recente giurisprudenza di legittimità anche ai crediti di lavoro di diritto privato (cfr. Cass.8063/99, Cass.2434/99, 651/99, 440/99, 12523/98, 11216/98, 1023/97>, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 459/2000, proprio nella parte in cui estende la disciplina dell'esclusione del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai crediti derivanti dai rapporti privati.

Venuta meno la predetta previsione normativa, implicitamente modificativa dell'art.429, 3c., c.p.c., tale ultima norma deve perciò continuare a trovare applicazione secondo la formulazione anteriore alla modifica (e quindi nel senso della cumulabilità dei due accessori). La società convenuta, attesa la sua soccombenza, va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna Poste Italiane s.p.a. al pagamento in favore di xxxxxxxxxxxx delle 14 ore di lavoro straordinario non retribuite, con la relativa maggiorazione;

condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidandole in complessivi e 1.942,84 di cui C 57,82 per spese ed C 852,11 per diritti, oltre Iva e Cpa.

Bergamo, 18-4-2002